

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 43.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamenti

1. La tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Spese pregresse consiglio di comprensorio

1. Per la definitiva estinzione delle passività pregresse dei consigli di comprensorio, soppressi dall'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47, è iscritta la somma di L. 15 milioni al cap. 3152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988.

2. All'impegno e alla liquidazione della spesa di cui al precedente comma si provvede con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 3

Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali

1. La quota di associazioni all'ISAPREL di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 «Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali - provvedimenti istitutivi» è elevata, a partire dall'anno 1988, a lire 120 milioni (cap. 7400).

Art. 4

Sviluppo economico del Polesine

1. I finanziamenti disposti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8 - primo comma - punto 2 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 «Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana» possono essere utilizzati anche per le finalità indicate dall'articolo 8 - primo comma - punto 1 - della medesima legge regionale 24 luglio 1984, n. 34.

Art. 5

Autoparchi

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 «Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto» è così sostituito:

«Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nei termini previsti dalla deliberazione di programma di cui all'articolo 1, corredate dai seguenti documenti:

- a) progetto dell'autoparco, con indicata in dettaglio la spesa preventivata;
- b) dichiarazione del sindaco attestante che l'insediamento dell'autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area;
- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'elenco delle imprese e degli eventuali enti associati, specificati nella loro natura e attività.

L'erogazione del contributo non può essere disposta prima del rilascio della concessione edilizia».

Art. 6

Energia

1. Dopo il penultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

«La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere, mediante pubblicazioni, la conoscenza delle procedure e dei risultati delle attività di cui al precedente comma».

Art. 7

Turismo d'alta montagna

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 «Norme in materia di turismo d'alta montagna», la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, per l'anno 1988, fino all'importo complessivo di lire 100.000.000 a favore degli enti indicati nel medesimo articolo 14.

2. A tal fine gli enti interessati devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dal progetto di massima delle opere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 18 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, assegna i contributi entro il 31 dicembre 1988 (cap. 31040).

4. I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 8

Redazione strumenti urbanistici

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire gli stanziamenti iscritti ai capitoli 43010, 43012, 43014 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, concernenti contributi per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 articolo 3; 27 giugno 1985, n. 61 articolo 106; 5 marzo 1985,

n. 24 articolo 11, sulla base delle domande che i comuni interessati possono presentare al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e alle condizioni stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate dei documenti previsti negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, con esclusione della copia del bilancio annuale di previsione approvato.

3. Sono automaticamente ammessi al contributo per la redazione di strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, relativamente alla parte non finanziata, i comuni beneficiari del solo 50% del contributo spettante ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

4. Sono considerate inammissibili le domande dei comuni per la redazione degli strumenti indicati nell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, già beneficiari di contributi allo stesso titolo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5.

5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50 per cento al momento dell'assegnazione e per il rimanente 50 per cento dopo la trasmissione degli strumenti urbanistici per la approvazione, che dovrà intervenire entro tre anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza e con obbligo di restituzione della quota erogata.

6. Per le finalità indicate nel presente articolo gli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui al primo comma sono così determinati:

— capitolo 43010	L. 500 milioni
— capitolo 43012	L. 2.500 milioni
— capitolo 43014	L. 3.000 milioni

Art. 9

Installazione di reti di telerilevamento

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati allo studio delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva per l'anno 1988 di lire 335.000.000 da iscrivere al capitolo 53430 «Spese per l'installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrogeologiche lungo l'asta del fiume Sile».

Art. 10

Calamità naturali

1. I fondi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle calamità naturali assegnati alla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1987, n. 120, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 470 e dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1988, n. 159, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra gli enti locali beneficiari sulla base dei progetti esecutivi per il ripristino delle singole opere pubbliche danneggiate e delle perizie a consuntivo dei lavori urgentemente eseguiti dai medesimi enti locali.

2. La redazione dei progetti esecutivi dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale è affidata agli uffici regionali dei geni civili ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. In ordine alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti, si applica la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (capitolo 53015).

Art. 11

Assegnazione fondi per ricostruzione opere nelle aree colpite dal disastro del Vajont

1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 è sostituito come segue:

«L'assunzione dell'impegno di spesa verrà effettuato contestualmente all'approvazione dei progetti con provvedimenti della Giunta regionale i quali disporranno lo accredito ai comuni beneficiari dei fondi occorrenti in unica soluzione per la realizzazione dei lavori affidati ai sensi del comma 4».

2. Sono abrogati i commi 7 e 8 del medesimo articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48.

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988» ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 13

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1988

Bernini

(segue allegato)

ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 43
RELATIVA A:

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Variazioni da apportare alla tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
Importi da iscrivere in bilancio per rifinanziamento di leggi settoriali di spesa (in milioni di lire)

ESTREMI E OGGETTO DELLA LEGGE	CAP.	1988
<i>VARIAZIONI IN AUMENTO</i>		
<i>L.R. 13 novembre, n. 51 - art. 5</i>	Spese per il funzionamento dei Consigli di comprensorio	3150 65
<i>Legge finanziaria assestamento 1988 - art. 2</i>	Spese pregresse Consigli di comprensorio	3152 15
<i>L.R. 16 luglio 1976, n. 28</i>	Formazione carta tecnica regionale	7800 300
<i>L.R. 2 aprile 1985, n. 30 - art. 3</i>	Interventi nel settore della bonifica a tutela e difesa del territorio	10046 750
<i>L.R. 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 50 primo e secondo comma</i>	Spese di gestione a favore di organismi associativi	11504 4.000
<i>L.R. 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 39 lett. a)</i>	Premi forfettari vitelli	11584 1.000
<i>L.R. 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 39 lett. e) ed f)</i>	Sviluppo allevamento equino	11586 200
<i>L.R. 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 30</i>	Abbandono vigneti non produttivi	11830 362
<i>L.R. 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 42</i>	Lotta e profilassi mastiti bovine	12110 105
<i>L.R. 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 38</i>	Igiene e miglioramento qualitativo del latte	12564 1.500
<i>L.R. 9 giugno 1975, n. 67 - art. 16 lett. b)</i>	Contributi straordinario all'A.R.F. per la lotta alla Cephalcia	13010 500
<i>L.R. 13 settembre 1978, n. 52 - art. 23</i>	Pianificazione forestale	13050 150
<i>L.R. 13 settembre 1978, n. 52 - art. 17</i>	Prevenzione ed estinzione incendi	13076 100
<i>L.R. 13 settembre 1978, n. 52 - art. 31 secondo comma</i>	Formazione professionale lavoratori forestali	13100 10
<i>L.R. 6 agosto 1987, n. 40</i>	Pulitura a sfalcio dei territori montani	13152 300
<i>L.R. 2 aprile 1985, n. 30 - art. 11</i>	Interventi in favore del Veneto Orientale	20060 1.000
<i>L.R. 5 novembre 1979, n. 88</i> <i>L.R. 10 settembre 1982, n. 46 e L.R. 5 novembre 1979, n. 88</i>	Realizzazione di un insediamento produttivo	20064 300
<i>L.R. 6 marzo 1984, n. 9 - art. 6</i>	Fondo per la promozione e l'occupazione	20510 1.000
<i>L.R. 8 aprile 1986, n. 16 - art. 16</i>	Conferimento all'artigian-cassa	21230 2.000
<i>L.R. 8 aprile 1986, n. 16 - art. 11</i>	Contributi sul credito d'esercizio	21250 1.500

ESTREMI E OGGETTO DELLA LEGGE		CAP.	1987
<i>L.R. 24 luglio 1984, n. 34</i>	Realizzazione rete di metano nel Polesine	22090	2.000
<i>L.R. 6 giugno 1983, n. 29</i>	Contributo alla Comunità montana dei Settecomuni per realizzazione rete di distribuzione del gas	22610	500
<i>L.R. 5 marzo 1987, n. 12</i>	Incentivazione del turismo ricettivo	31060	4.000
<i>L.R. 6 giugno 1983, n. 29</i>	Realizzazione del S.I.MO.	43610	100
<i>L.R. 9 aprile 1987, n. 22</i>	Ristrutturazione sede Municipale di Sappada	44006	500
<i>L.R. 28 gennaio 1982, n. 8 art. 2 punto 1, lett. a) e b); punto 2 lett. a) e punto 3)</i>	Completamento linee navigabili	45150	11.500
<i>L.R. 24 novembre 1987, n. 55</i>	Rimozione natanti sommersi	45192	70
<i>L.R. 28 agosto 1986, n. 43</i>	Risoluzione di situazioni di pericolosità e ostacolo alla navigazione nel Polesine	45210	300
<i>L.R. 14 marzo 1980, n. 17 - art. 10</i>	Ammodernamento strade provinciali	45222	2.000
<i>L.R. 15 novembre 1983, n. 56</i>	Esecuzione ponte sul fiume Tagliamento	45226	177
<i>L.R. 2 aprile 1985, n. 30 - art. 11</i>	Realizzazione opere stradali connesse alla linea ferroviaria Treviso/Portogruaro	45248	1.000
<i>L.R. 20 dicembre 1985, n. 66 - art. 20</i>	Viabilità della Val Zoldana	45260	500
<i>L.R. 28 gennaio 1982, n. 8 - art. 2 terzo comma</i>	Realizzazione di interporti e centri merci	45310	2.000
<i>L.R. 28 gennaio 1982, n. 8 - art. 4</i>	Realizzazione infrastrutture nel settore trasporti	45322	4.000
<i>L.R. 6 giugno 1983, n. 29</i>	Viabilità nelle zone montane	45614	1.000
<i>L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 - art. 8</i>	Realizzazione di impianti a fune	45622	1.000
<i>L.R. 19 luglio 1983, n. 38</i>	Approvvigionamento idropotabile	50020	600
<i>L.R. 16 aprile 1985, n. 33</i>	Realizzazione rete di disposizioni di controllo dell'aria	50260	1.000
<i>L.R. 8 maggio 1980, n. 54</i>	Interventi speciali nel settore speleologico	51022	100
<i>L.R. 6 agosto 1984, n. 40 e L.R. 2 aprile 1985, n. 30 - art. 20</i>	Spese di primo impianto dei parchi	51052	3.000
<i>L.R. 19 marzo 1987, n. 20</i>	Cooperazione con finalità socio-assistenziali	61402	1.500
<i>L.R. 25 giugno 1987, n. 34</i>	Acquisizione materiale bibliografico	70126	260
<i>L.R. 8 aprile 1986, n. 17</i>	Interventi nel settore archeologico	70188	800
<i>L.R. 24 luglio 1984, n. 34 - art. 11</i>	Sistemazione del palazzo Roverella	70190	500
<i>L.R. 24 luglio 1984, n. 34 e L.R. 18 novembre 1987, n. 34 - art. 4</i>	Acquisizione di immobili per fini culturali	70194	350
<i>L.R. 5 marzo 1985, n. 20</i>	Riattamento edifici scolastici	71020	6.200
<i>L.R. 23 dicembre 1983, n. 63</i>	Sistemazione edifici scolastici	71022	120
<i>L.R. 6 maggio 1985, n. 51 - art. 7</i>	Fondo per la promozione e l'occupazione	72010	2.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
<i>L.R. 31 ottobre 1980, n. 88 - artt. 29 e 30</i>	Valorizzazione e difesa delle produzioni agricole e zootecniche	11528	2.500
<i>L.R. 6 novembre 1984, n. 54</i>	Finanziamenti piani di leucosi bovina	12130	400
<i>L.R. 8 aprile 1986, n. 16</i>	Operazioni di locazione finanziaria nel settore artigiano	21240	2.500

Il procedimento di formazione della legge regionale settembre 1988, n. 43

La Giunta regionale, su proposta del Presidente Carlo Bernini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 giugno 1988, n. 21/ddl;

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 luglio 1988, dove ha acquisito il n. 381 del registro dei progetti di legge;

Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 7 luglio 1988;

La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 1988, n. 3430;

La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;

Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1988, n. 9610/22707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Nota all'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 43

La legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 (Bur 27 novembre 1987, n. 69), nel testo modificato dalla legge regionale 6 settembre 1988, n. 43, è la seguente:

Legge regionale 24 novembre 1987, n. 56.

Intervento per la qualificazione delle attività artigianali di autotrasporto.

Art. 1

Finalità della legge

1. Al fine di promuovere una migliore efficienza organizzativa e gestionale delle attività artigiane di autotrasporto attraverso la qualificazione e lo sviluppo di servizi, la Regione concede contributi per la realizzazione di autoparchi con la ripartizione dello stanziamento di bilancio disposto dalla presente legge.

2. A tal fine la Giunta regionale, in conformità agli orientamenti della programmazione e sentita la competente Commissione consiliare, predispone un programma con l'indicazione delle aree elette per insediamento delle iniziative, dell'ammontare presuntivo dei contributi delle relative modalità di concessione. Il programma pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2

Soggetti e contributi

1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i progetti inoltrati da consorzi e società consortili previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, 443.

2. I contributi in conto capitale sono concessi esclusivamente sulle spese inerenti all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di immobili, alla costruzione di impianti fissi e all'acquisto di macchinari e attrezzature.

3. L'intervento agevolativo regionale non può superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile e l'importo massimo di lire un miliardo.

Art. 3

Progetti agevolabili

1. Sono agevolabili, ai sensi della presente legge, progetti esecutivi inerenti alla realizzazione di autoparchi rispondenti almeno alla seguente tipologia:

- superficie territoriale interessata non inferiore a mq. 20.000;
- adeguate aree di parcheggio;
- dotazione di servizi e strutture per rifornimento di carburanti, esecuzione di riparazioni meccaniche, lavaggio automezzi, fornitura di parti meccaniche di ricambio, svolgimento pratiche amministrative, custodia anche notturna dei veicoli;
- servizi igienici e foresteria adeguati.

Art. 4 (1)

Procedure

Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nei termini previsti dalla deliberazione di programma di cui all'articolo 1, corredate dai seguenti documenti:

- a) progetto dell'autoparco, con indicata in dettaglio la spesa preventivata;
- b) dichiarazione del sindaco attestante che l'insediamento dell'autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area;
- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, con l'elenco delle imprese e degli eventuali enti associati, specificati nella loro natura e attività.

L'erogazione del contributo non può essere disposta prima del rilascio della concessione edilizia.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi nell'esercizio 1987. Al relativo onere si provvede mediante prelievo di lire 2 miliardi per competenza e per cassa, dalla partita n. 18 (progetto autoparchi) del Fondo globale spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986. L'ulteriore importo di lire 1 miliardo è prelevato per competenza e per cassa, dalla partita n. 24 (contributi finalizzati a incentivare l'associazionismo nel settore dell'autotrasporto artigiano) del Fondo globale spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1987 è istituito il capitolo 21040 denominato «Contributi regionali per la realizzazione di autoparchi a servizio di imprese artigiane di autotrasporto

merci per conto terzi» con lo stanziamento di lire 3 miliardi per competenza e per cassa.

3. Al finanziamento della presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge regionale di approvazione del bilancio.

Note alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 della lr n. 43/1988.

Nota all'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 43

La legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8, è stata pubblicata nel Bur 3 febbraio 1984, n. 5. Poiché si tratta di legge regionale a carattere «finanziario», si omette la ripubblicazione del testo risultante dall'unica modifica effettuata dal presente art. 6.

Nota all'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 43

La legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, è stata pubblicata nel Bur 7 settembre 1984, n. 41. Poiché si tratta di legge regionale a carattere «finanziario», si omette la ripubblicazione del testo risultante dalle modifiche apportate dalle leggi regionali 2 aprile 1985, n. 30, art. 9, (Bur 5 aprile 1985, n. 14), 26 gennaio 1988, n. 5, art. 1, (Bur 29 gennaio 1988, n. 6) e 6 settembre 1988, n. 43, art. 11.

Scadenze e adempimenti:

- Entro il 6 ottobre 1988, gli enti indicati dall'art. 14 della lr 18 dicembre 1986, n. 52, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate o dei relativi impianti fissi di sicurezza (art. 7, comma 2, lr n. 43/1988).
- Entro il 5 novembre 1988, i comuni interessati possono presentare al Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui agli artt. 6 e 7 della lr 28 gennaio 1986, n. 5, domanda di contributo per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle lrr 31 maggio 1980, n. 80, art. 3; 27 giugno 1985, n. 61, art. 106; 5 marzo 1985, n. 24, art. 11 (art. 8, comma 1, lr n. 43/1988).

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per gli enti locali (art. 2);
- Dipartimento per il personale (art. 3);
- Dipartimento piani e programmi (art. 4);
- Dipartimento per l'artigianato (art. 5);
- Dipartimento per l'industria e l'energia (art. 6);
- Dipartimento per il turismo (art. 7);
- Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali (art. 8);
- Dipartimento per i lavori pubblici (artt. 9, 10 e 11).